



Roma, Li 23 dicembre 2021

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto è vigente a decorrere dal 30 giugno 2021.

L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

L'iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse

all'emergenza da COVID-19". Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dello scorso 26 novembre sono stati fissati i criteri di riparto del Fondo straordinario degli Enti del Terzo settore

Con il decreto interministeriale in esame, sono state individuate le modalità di ripartizione del Fondo straordinario per il Terzo settore. Una misura stanziata dal Governo durante il periodo emergenziale per un ammontare di circa 230mila, di cui 20mila destinati agli enti che operano nel settore sociosanitario e assistenziale.

In particolare, il decreto ha previsto che possono beneficiare del suddetto sostegno Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale la cui iscrizione nei registri risulti al momento della presentazione dell'istanza e conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.

Trattandosi di un contributo a fondo perduto, è possibile presentare istanza, dal 29 novembre fino all'11 dicembre, attraverso la piattaforma elettronica "Ristori enti terzo settore", disponibile sul portale Servizi lavoro seguendo le indicazioni fornite dall'avviso 2/2021 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. I soggetti iscritti nel registro nazionale APS potranno peraltro avanzare la richiesta anche per conto delle proprie articolazioni territoriali.

Il contributo verrà erogato a ciascun ente tenendo conto del rapporto tra le risorse disponibili e il numero di domande ammesse. La misura del contributo, per i soggetti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate superiore a 100mila euro, sarà incrementata del 30 per cento.

2. Con decreto dello scorso 15 novembre, il Dipartimento Sport ha stanziato un ulteriore plafond di 50 milioni di euro, a carico del Fondo istituito con il Decreto Ristori, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Con decreto del 15 novembre scorso, il Dipartimento Sport stanZIA ulteriori 50milioni di euro a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), a carico del Fondo unico istituito dal decreto Ristori (art. 3 DI 137/2020). Una misura diretta a supportare l'associazionismo sportivo durante la situazione emergenziale.

Le ASD/SSD avevano la possibilità di presentare domanda per il contributo circa i canoni di locazione/concessione entro lo scorso 30 novembre tramite la piattaforma del Dipartimento Sport.

Per ASD e SSD non titolari di canoni di locazione o concessori, la presentazione dell'istanza per accedere al contributo forfetario, sempre attraverso la medesima piattaforma, può essere avanzata a partire dalle 16:00 del 1° dicembre) fino alla stessa ora del 10 dicembre prossimo.

Gli enti sportivi, oltre a dimostrare requisiti già richiesti nei precedenti avvisi, non devono aver già fruito, per il 2020 e 2021, degli analoghi contributi stanziati dal Dipartimento Sport ed aver allegato a pena di esclusione, la domanda l'"Interrogazione del contratto di locazione/concessione", richiesta all'Agenzia Entrate o copia conforme del contratto.

Le ASD e SSD non titolari di canoni di locazione/concessione, per i contributi previsti nella «seconda sessione» dovranno allegare una dichiarazione della federazione, disciplina o ente di promozione sportiva cui l'ente è affiliato, che attesti il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021.

Nel dettaglio, per la prima tipologia di contributo, l'importo sarà pari a un canone mensile di locazione, mentre, per la seconda, sarà di 800 euro per ogni ASD/SSD.

In caso di superamento o mancato raggiungimento del plafond dei 50milioni, resta in capo al dipartimento la possibilità di operare una rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie.

3. Firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il decreto attuativo sul Codice del Terzo settore sempre più concreto. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, firma il Decreto di adozione del regolamento sul “social bonus”.

Firmato dal Ministro Orlando il decreto attuativo in materia di social bonus. Seppur per la pubblicazione del decreto, bisognerà attendere le firme dei competenti Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e della Cultura, non può non evidenziarsi l'importanza di tale misura (art. 81 D.lgs. n. 117/2017 o CTS) volta a sostenere progetti di recupero di beni inutilizzati o confiscati.

Una agevolazione fiscale quella prevista dal CTS che consiste in un credito d'imposta a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, affidati ad enti del Terzo settore in virtù di specifici progetti approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il *bonus* varierà in base al tipo di donante: il credito d'imposta spetta infatti nella misura del 65% dell'erogazione per le persone fisiche e nella misura del 50% per enti o società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa). Un credito che, come precisato, sarà peraltro ripartito in tre quote annuali di pari importo. Infine, sul fronte degli adempimenti, per assicurare la trasparenza in ordine al corretto utilizzo delle somme, gli enti assegnatari dei beni dovranno comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro le liberalità ricevute e rendere noti sul proprio sito web i relativi importi e le modalità di utilizzo.

4. Lo scorso 30 novembre è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la nota n. n. 18244 che fornisce alcuni chiarimenti in tema di *governance*, apporto del volontariato e adempimenti per le reti associative ai fini dell'accesso al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La Nota ministeriale in considerazione dell'operatività del RUNTS, si sofferma su alcuni quesiti da parte delle realtà non profit. In primo luogo, con riferimento alla *governance* degli enti del Terzo settore viene esclusa l'applicabilità della disciplina della cooptazione (art. 2386 Codice civile) ai componenti dell'organo di amministrazione delle associazioni.

Ciò comporta che qualora la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell'intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni.

Successivamente, in ordine all'ammissibilità di prevedere nelle associazioni categorie di soci con diritti limitati viene dato responso negativo. Viene, infatti, esclusa la possibilità di prevedere clausole statutarie che limitino ad alcune categorie di soci sia l'elettorato attivo che quello passivo. Unica distinzione tra categorie di soci è ammissibile nel caso in cui si voglia attribuire ad una di queste un maggior impegno, anche economico, o qualora si preveda una differenziazione delle attività da svolgere. In tema di apporto del volontariato, la nota chiarisce il significato da attribuire alla nozione di lavoratore nell'ambito delle Organizzazioni di volontariato (Odv) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps).

In particolare, tale qualifica deve attribuirsi esclusivamente a quei soggetti dotati di una posizione previdenziale e il cui rapporto lavorativo è contraddistinto dal carattere di stabilità e continuità. Inoltre, la nota esclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte degli associati di una Odv. Da ultimo, con riguardo agli adempimenti ai fini dell'accesso al RUNTS, la nota ammette la possibilità per le reti associative di rappresentare le proprie articolazioni anche in considerazione del ruolo rilevante assunto nei confronti di queste ultime. Il Ministero inoltre specifica che ai fini dell'iscrizione nel RUNTS dell'ente affiliato, sarà sufficiente una delega attraverso cui manifestare tale volontà allegando al momento dell'accesso al Registro: (i) l'attestazione di adesione dell'ente alla rete; (ii) la manifestazione di volontà dell'ente stesso di avvalersi della rete ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione. Un documento questo che potrà di fatto sostanzarsi anche sottoforma di delega non essendo necessario un vero e proprio contratto di mandato essendo già stata manifestata la volontà delle parti (rete e ente affiliato) al momento di adesione e del rilascio della delega.

5. Approvato l'emendamento al Decreto-legge n. 146/2021 mediante il quale si ripropone l'abrogazione dell'art. 4, comma 4, secondo periodo e dei successivi commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA).

L'emendamento in questione prevede l'abrogazione di alcuni commi dell'art. 4 del Decreto IVA che escludono dal campo di applicazione dell'imposta le operazioni rese nei confronti degli associati da associazioni di promozione sociale (Aps), di formazione *extra-scolastica*, culturali, sportive, religiose, assistenziali, politiche e di categoria. In sostanza, le operazioni effettuate dietro versamento di corrispettivi specifici e contributi supplementari da parte di soci, associati e partecipanti rientrerebbero nel campo di applicazione IVA, seppur in regime di esenzione.

Stesso trattamento sarebbe previsto, altresì, per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps. Restano escluse da tali novità unicamente le Organizzazioni di volontario e le Aps che abbiano conseguito ricavi annui non superiori a 65.000 euro, potendo per quest'ultime trovare applicazione le disposizioni sul regime forfettario. La nuova disciplina dovrebbe trovare applicazione per le operazioni realizzate a partire dal prossimo 1° gennaio.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. La detrazione IVA non è preclusa dall'antieconomicità dell'operazione: CGUE, sent. 25 novembre, *Amper Metal Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*, nella causa C- 334/2020

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 25 novembre 2021, risolvendo una controversia che ha visto coinvolto un contribuente ungherese per aver indebitamente detratto l'IVA relativa ad un servizio pubblicitario, ha chiarito che un soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta a monte se tale prestazione di servizi costituisce un'operazione soggetta ad IVA, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Tale detrazione è consentita soltanto in presenza di un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo.

Nel caso di specie, la circostanza che il prezzo pagato per la fornitura dei servizi pubblicitari nei confronti della Società sia superiore al prezzo di mercato o a un eventuale

valore di riferimento determinato dall'amministrazione finanziaria per servizi pubblicitari analoghi non giustifica un diniego dell'esercizio del diritto alla detrazione a scapito del soggetto passivo e la circostanza che i servizi acquistati dalla società non abbiano determinato un aumento del suo fatturato è irrilevante ai fini di tale valutazione.

2. Il raddoppio dei termini ex art 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica sia nei confronti della consolidata che della consolidante: Cass. n. 35909/2021

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 22 novembre 2021, ha affermato che, ai fini accertativi, il raddoppio dei termini di cui all'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973 opera sia nei confronti della consolidata che per la consolidante. In virtù, infatti, della stretta interferenza tra i redditi dichiarati da ciascuna, la condotta illecita della consolidata ha riflessi concetti immediati anche per la contribuente consolidante. Ne è riprova il fatto che, dal punto di vista accertativo, viene formato per entrambe un unico atto impositivo e, dal punto vista processuale, sussiste l'obbligo d'instaurare il litisconsorzio.

3. Ritenuta omessa e non versata con sanzioni del 20%: Cass. 36886/2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 novembre 2021, ha affermato che in caso di ritenute fiscali non operate e non versate, l'unica sanzione applicabile è quella del 20% della trattenuta non operata, non potendosi applicare anche la sanzione da omesso versamento.

Ciò in quanto, ad avviso dei giudici di legittimità, l'intervento legislativo attuato con il D.Lgs. n. 158 del 2015, ha escluso la duplicità della sanzione e il cumulo tra l'art. 13 e l'art. 14, così da far ritenere l'omesso versamento come un "*post factum*" non oggetto di autonoma considerazione ed incluso, quanto a disvalore, nella stessa mancata effettuazione delle ritenute.

4. Lo sgravio parziale non conduce ad annullare tutta la cartella: Cass. 39660/2021

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 13 dicembre 2021, richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sulla natura di impugnazione-merito del processo tributario e nel rispetto dei principi del giusto processo, ha affermato che il giudice adito in una causa di impugnazione di una cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, non può invalidare "in toto" la cartella, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte.

5. La sospensione dell'accertamento impedisce l'iscrizione a ruolo: Cass. 40047/2021

I giudici di legittimità nella sentenza del 14 dicembre, discostandosi dai precedenti giurisprudenziali hanno chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", rispettivamente, ex artt. 12 e 15, d.P.R. n. 602 del 1973.

Pertanto, una volta intervenuto il provvedimento di sospensione giurisdizionale, il contribuente potrà impugnare la successiva cartella di pagamento dal momento che contiene un vizio proprio, costituito dalla carenza delle condizioni minime di validità, non poggiando su alcuna valida base.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Decreto MISE: istituito Fondo da 40 milioni di euro per le PMI creativa

Si segnala la firma, da parte del Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, del decreto che rende operativo il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito presso il

Ministero, al fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all'acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.

Per la misura sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro.

In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d'impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo.

Il provvedimento, firmato anche dal Ministro della Cultura, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

2. Decreto MISE: attuazione del fondo società benefit

Il Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.

Si tratta di attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Per la misura il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d'imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione.

Secondo il ministro, le società benefit rappresentano quel modello d'impresa che bisogna promuovere e sostenere proprio perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l'ambiente e la comunità locale.

In particolare, per l'agevolazione è stato previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.

L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l'importo di 10 mila euro.

Il provvedimento, firmato anche dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

4. Decreto MISE: stanziati 45 milioni di euro per il Fondo Blockchain e intelligenza artificiale

Si segnala la firma, da parte del Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, del decreto attuativo che dà il via al fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale blockchain e internet of things. istituito presso il Mise che ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0.

Per la misura sono stati stanziati un ammontare di risorse pari a 45 milioni di euro, che potranno essere incrementati ulteriormente con contributi volontari di enti, associazioni, imprese e singoli cittadini.

In particolare, parte di tali finanziamenti è espressamente riservata alle attività situate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Va precisato che, se entro sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle istanze, non saranno avviati progetti legati alle menzionate regioni, tali risorse potranno essere utilizzate per le richieste avanzate da tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, occorrerà attendere un successivo provvedimento ministeriale con il quale verranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti agevolati.

Nel dettaglio, le domande potranno essere presentate da soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro.

Il MISE si avvarrà del supporto infratel, al fine di monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese. Il decreto, sottoscritto dal ministro dell'Economia, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

5. Decreto MISE: riapertura dei termini per la presentazione delle richieste alla misura introdotta con l'art. 37 del decreto sostegni

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il nuovo decreto in forza del quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste alla misura introdotta con l'art. 37 del decreto sostegni.

Con la pubblicazione di tale decreto ministeriale, potranno essere presentate le domande per richiedere la concessione di finanziamenti agevolati, al fine di sostenere il rilancio e la continuità dell'attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, a partire dal 13 dicembre 2021 e fino al 29 aprile 2022 le imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid, potranno presentare domanda per accedere al Fondo da 400 milioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico.

A tal proposito, il Ministero ha voluto mettere a disposizione un ulteriore strumento per il rilancio di imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti, o che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni, che si trovano per l'emergenza Covid in momentanea difficoltà economico-finanziaria

In particolare, va precisato che la concessione del finanziamento, rimborsabile in 5 anni, è vincolata alla presentazione di un piano industriale che, oltre alla continuità produttiva, tuteli i lavoratori dell'azienda. Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, ente che gestisce il fondo per conto del MISE.

6. Decreto interministeriale 30 settembre 2021: operativo il Fondo impresa femminile

Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dall'art. 1, comma 97, l. n. 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021).

Nel dettaglio, la finalità della misura è di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Il Fondo, costituito da una dotazione iniziale di 40 milioni di euro, è inserito tra le linee di intervento del MISE nel PNRR, che prevede complessivamente 400 milioni a sostegno dell'imprenditoria femminile.

Tuttavia, occorrerà attendere un successivo provvedimento ministeriale nel quale saranno indicati i termini di apertura per la presentazione delle domande attraverso cui richiedere le agevolazioni.

3. Incentivi innovazione 4.0 per gli Istituti Tecnici Superiori

Al via gli incentivi per sostenere gli investimenti negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per la realizzazione di sedi e laboratori innovativi legati alla tecnologia 4.0, che hanno l'obiettivo di favorire la formazione di competenze professionali e potenziare la sinergia con il mondo delle imprese.

Entro il 3 dicembre, gli ITS potranno richiedere le agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, macchinari e servizi che rientrano nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0.

Per la misura sono disponibili complessivamente 15 milioni di euro di incentivi, che verranno concessi attraverso un contributo, nella misura del 50% delle spese ammissibili per investimenti nel biennio 2020-2021 non inferiori a 400 mila euro.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello n. 778/2021: nelle immatricolazioni di auto extra-UE successiva all'estrazione il versamento IVA è da documentare

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sul tema del versamento IVA per immatricolazione di auto extra-UE.

La disciplina sull'immatricolazione prevede la dimostrazione del preventivo corretto adempimento degli obblighi IVA riguardanti la prima cessione interna o l'importazione del veicolo.

La documentazione necessaria ad attestare la suddetta condizione è differenziata in relazione al fatto che il bene sia stato importato ovvero sia stato oggetto di un acquisto intra-UE.

In quest'ultimo caso è prevista la presentazione del modello "F24 immatricolazione auto UE" in riferimento all'IVA assolta sulla prima cessione interna del bene.

La risoluzione n. 344/E del 2008 ha chiarito che le disposizioni si applicano ai soli veicoli oggetto di operazioni qualificabili come acquisto intracomunitario. Per avere tale qualifica, dette operazioni devono presentare, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: (i) l'acquisto deve essere effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni o comunque da soggetti passivi IVA; (ii) il cedente deve essere identificato quale soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro; (iii) l'oggetto dell'acquisto deve essere un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica nel territorio comunitario; (iv) l'acquisto deve essere effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento; (v) il bene deve giungere in Italia provenendo da un altro Stato membro; (vi) il mezzo di trasporto non deve essere stato commercializzato con l'applicazione del regime del margine.

Nel caso in cui il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di metterlo in vendita sul mercato nazionale, è comunque tenuto a versare l'IVA. Il concessionario dovrà versare l'imposta sul prezzo di vendita del veicolo determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, ovvero sul valore di mercato.

Per quel che concerne la documentazione doganale idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell'IVA assolta in sede di importazione del veicolo, si rappresenta quanto segue.

La documentazione doganale è necessaria ai fini dell'immatricolazione di veicoli di provenienza extra-UE, in tale circostanza i documenti doganali che devono essere presentati

consistono nella bolletta doganale ovvero, nel caso in cui la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo dal quale risultano corrisposti i diritti di confine.

È data la possibilità di indicare, nella suddetta documentazione, l'esercizio della facoltà di importare senza applicazione dell'IVA prevista per gli esportatori abituali ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Le modalità di effettuazione dei versamenti e di documentazione degli stessi, seppur diverse per i beni di provenienza dell'Unione europea e per quelli di provenienza estera sono, dunque, finalizzate a identificare, tramite la rilevazione delle informazioni di identificazione del veicolo, rispettivamente sul modello di pagamento F24 e sulla bolletta doganale o sul certificato doganale, una corrispondenza univoca tra l'imposta ed il veicolo cui la stessa si riferisce.

In merito alle modalità di effettuazione del pagamento dell'IVA in sede di estrazione, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), il versamento possa essere effettuato secondo la disciplina di cui all'articolo dell'art. 17, comma 2, del decreto IVA (reverse charge) solo nel caso di presentazione di idonea garanzia e nei casi previsti con Decreto ministeriale.

Negli altri casi il versamento dell'IVA è, dunque, dovuto dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di questo dal gestore del deposito mediante modello F24.

Ai fini dell'immatricolazione successiva all'estrazione la documentazione che occorrerà produrre dovrà attestare l'avvenuto versamento dell'IVA con F24 Elide ovvero dovrà contenere, oltre alla autofattura o alla fattura integrata, documentazione relativa all'estrazione, attestante la produzione dell'idonea garanzia richiesta dalla legge per l'applicazione dell'imposta.

La disciplina descritta trova applicazione sia per i veicoli nuovi che per quelli usati.

Non risultano invece sottoposti alla stessa gli acquisti intracomunitari e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione.

2. Pubblicato in G.U. il 30 novembre 2021 il D. Lgs. n. 192/2021 che recepisce le Quick fixes sugli scambi intracomunitari

In attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio modificativa della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, il D. Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021 recepisce nell'ordinamento italiano le VAT Quick fixes negli scambi tra Stati membri.

Il D. Lgs. n. 192/2021 introduce il regime fiscale agevolato IVA noto come "call-off stock", che semplifica gli adempimenti previsti per alcune operazioni intra-UE.

Infatti, viene consentito lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati.

Il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) I beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
- b) Il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
- c) Il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito

dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

L'acquisto intracomunitario, se le condizioni appena individuate sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito, purché i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

Inoltre, si individua, altresì, per le "operazioni a catena" la cessione che deve considerarsi come intracomunitaria e, dunque, non imponibile ai fini IVA.

3. Risposta ad interpello n. 800/2021: Utilizzo della partita IVA attribuita alla stabile organizzazione a seguito di nazionalizzazione della società estera

Con la risposta ad interpello n. 800/2021, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ambito dell'ordinamento nazionale non esiste una norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all'estero e viceversa.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria, risalendo, addirittura, alle preleggi, ha fornito un proprio parere.

Infatti, il principio di reciprocità previsto dall'art. 16 delle preleggi del Codice civile, prevede che alle società straniere siano riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il paese di origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane. L'AE ha poi richiamato il disposto normativo di cui al comma 3, art. 25, L. n. 218/1995, secondo cui «*I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati*».

Cumulando le due disposizioni, si è constatato che, da un punto di vista civilistico, il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza generare alcuna estinzione o liquidazione, sempre che tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ovvero è necessario che la sede legale all'estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo.

Alla luce di queste considerazioni, l'Amministrazione ha concluso sostenendo che, una volta appurata la possibilità di nazionalizzare la società estera e fatti salvi gli effetti ai fini dell'imposizione diretta e indiretta di tale operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera, non ravvisa specifici impedimenti all'utilizzo da parte della società trasferita della partita IVA già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa comunicazione delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

4. Risposta ad interpello n. 802/2021: I casi in cui si opera il rimborso IVA trimestrale nel regime OSS

Con la risposta ad interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, l'Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni sull'incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso o la compensazione IVA trimestrale e per l'acquisizione dello *status* di esportatore abituale.

Dal 1° luglio 2021 è entrata in vigore una profonda e complessa riforma della disciplina IVA unionale sulle operazioni B2C, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti cui gli operatori sono tenuti per l'assolvimento dell'imposta sui servizi resi in ambito UE a committenti non soggetti passivi, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, sulle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Lo scopo della nuova disciplina è quello di applicare in modo generalizzato il principio di tassazione nel paese di consumo, di superare il regime delle soglie precedentemente previsto per le vendite a distanza intraeuropee (permane una soglia per i soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni intracomunitarie per un valore totale annuo massimo di 10.000 euro, ai

quali è consentito di applicare l'IVA del proprio Stato membro) e di eliminare la soglia di esenzione dall'IVA all'importazione per i beni di valore inferiore ai 22 euro.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato come non vi siano elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza dal calcolo del plafond ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 posto che l'art. 41, comma 4, continua a definire le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche a seguito della nuova formulazione, come idonee ad essere computate nel conteggio in discorso. Simile approccio può essere considerato anche in relazione al calcolo dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 2, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali.

Sia in ragione della ratio sottesa alla disciplina dei rimborsi trimestrali, volta ad agevolare i soggetti fisiologicamente a credito (tra i quali sicuramente potrebbero essere i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie e versano l'IVA sulle stesse agli Stati membri di consumo tramite il regime OSS UE), sia della formulazione del dettato normativo si può ritenere che le vendite a distanza siano da considerarsi tra le operazioni rientranti nel calcolo di cui alla lettera b) del comma 30 anche a seguito della introduzione della nuova disciplina IVA delle stesse.

Al fine di documentare le operazioni effettuate nel contesto dei regimi speciali in discussione non è prevista la tenuta della documentazione ordinaria, né è obbligatoria la fatturazione, stante la dispensa dagli obblighi documentali di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 e la previsione del solo obbligo di conservazione di una documentazione idonea.

In realtà, la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse.

Deve, pertanto, rilevarsi come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38-bis, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

ALTRE NOVITÀ

1. Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate: Nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus

Con il comunicato stampa del 29 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono state pubblicate le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 157/2021.

Inoltre, con la circolare n. 16/E, ai contribuenti e agli operatori sono state fornite indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) per tutti i bonus edilizi, compreso il Superbonus.

Il D.L. n. 157/2021 ha esteso i casi di obbligatorietà, l'Agenzia chiarisce, inoltre, che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

In materia di Superbonus, il decreto ha apportato come novità l'estensione dell'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione. Dunque, l'obbligo del visto non è più previsto solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come lo era invece in precedenza.

Tale novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi. Tale criterio temporale si applica sia ai soggetti a cui si applica il criterio di cassa, ossia persone fisiche (compreso chi esercita arti e professioni) e gli enti non commerciali; sia ai soggetti per cui vale il criterio di competenza, vale a dire le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Vi è un'eccezione però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull'intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. Le spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio

2. Dal 29 novembre, e fino al 28 dicembre il periodo utile per presentare l'istanza per il c.d. contributo "perequativo". L'Agenzia delle Entrate ha fornito una Guida ad hoc online

Il D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto "Sostegni-bis") ha introdotto il contributo a fondo perduto cosiddetto "perequativo". Con il provvedimento Prot. n. 336196/2021, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità predisposizione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, la trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal periodo che parte a decorrere dal 29 novembre 2021 e scade il 28 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo, sono previste cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi. Infatti, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale "variabile", collegata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate.

Le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: (i) 30% se i ricavi e i compensi dell'anno

2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; (ii) 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 100.000 e 400.000 di euro; (iii) 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro; (iv) 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; (v) 5% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.

Il contributo non spetta qualora l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l'importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

Il contributo spetta a patto che il risultato economico d'esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L'erogazione del contributo sarà effettuata – in base alla scelta del richiedente - mediante riconoscimento di credito d'imposta o accredito sul conto corrente indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.

3. Risposta ad interpello n. 804/2021: non si applica il Superbonus agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 804 dello scorso 10 dicembre ha precisato che non sussistono in capo agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (i c.d. IPAB) i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus. Tuttavia, ha specificato che i singoli condomini, in qualità di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, sono potenzialmente legittimati a beneficiare dell'agevolazione in commento per gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell'edificio che sulle singole unità immobiliari.

4. Risposta ad interpello n. 807/2021: Superbonus- interventi realizzati da una Fondazione su edifici residenziali

L'art. 119 D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto il c.d. Superbonus che permette la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficientamento energetico, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tale disposizione si affianca alle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per il recupero del patrimonio edilizio, incluso quello antisismico (c.d. sismabonus).

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che, alla lettera c), prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, agli interventi effettuati: *«dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica»*.

L'applicazione del Superbonus, pertanto, nei confronti dei predetti soggetti, è subordinata all'esistenza di due requisiti: - soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; - oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La verifica dei profili soggettivi - che deve essere effettuata caso per caso - attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale nonché, per le società "in house providing", della legislazione europea in materia e presuppone un'indagine di natura extra tributaria che esula dalle competenze esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di trattazione delle istanze di interpello di cui alla legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 4.3.1, e circolare n. 31/E del 2020).

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA